



## **Servizio Sociale Integrato**

### **BANDO PUBBLICO**

#### **PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE**

Ai sensi dell'art 11 della L. 431/1998, L.R. 24/2001 art 38 e 39 e della DGR n. 2264 del 27/12/2010, è indetto un Bando di concorso pubblico per la concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo per l'anno 2011 (Approvato con deliberazione del Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 18 del 05/04/2011).

#### **1) DESTINATARI E REQUISITI**

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- A)
- Cittadinanza italiana
  - Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea
  - Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno non inferiore ad un anno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs.286/98 e successive modificazioni;
- B) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso L'Agenzia delle Entrate;
- C) Titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di cooperativa a proprietà indivisa qualora siano presenti le seguenti condizioni:
- la Cooperativa deve prevedere, nel proprio Statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo nel caso di cessazione o di cambiamento di attività a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad Enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
  - l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art.18 della Legge 179/92 e successive modificazioni, mentre l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.
- La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;
- D) Residenza anagrafica nel Comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- E) Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- F) Non essere assegnatario di un alloggio comunale;



## **Servizio Sociale Integrato**

Non sono causa di esclusione dal contributo:

1. Contratto stipulato ai sensi della Legge n.431/98, della legge n.392/78 (equo canone) e della legge n.359/92 (patti in deroga);
2. Titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune o da società o agenzie appositamente costituite allo scopo dal Comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

G. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale;

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

1. titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà" o di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
2. titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
3. alloggio accatastato presso l'Uff. Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
4. concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso;
5. alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si intende adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq., con ulteriori 15 mq. per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestable) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al mq. superiore.

H. Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 35.000,00 (L.67.769.450) al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs.130/00. Tale limite di € 35.000,00 è aumentato del 30% per i nuclei familiari in cui almeno uno dei componenti abbia un'età superiore ai 65 anni o abbia un grado di invalidità superiore al 66%;

I. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs.130/00, non superiore a Euro 34.310,00;

J. Valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), valore ISE (indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE



## Servizio Sociale Integrato

(Indicatore della Situazione Economica), calcolati ai sensi del D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs.130/00, rientranti entro i valori di seguito indicati

FASCIA	Valore ISE	Incidenza canone/valore ISE
A	Fino a 11.985,00	Non inferiore al 14%

FASCIA	Valore ISEE	Valore ISE	Incidenza canone/valore ISE
Fascia B	Non superiore a 17.155,00	Da 11.985,01 a 34.310,00	Non inferiore al 24%

Ai soli fini del presente bando il valore ISEE della tabella sopra riportata risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) Presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente e/o da pensione;
- b) Presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'abbattimento del 20% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

**Le condizioni di cui ai punti a) e b) non sono tra loro cumulabili.**

I requisiti per l'accesso al contributo sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs.130/00 nonché del DPCM n. 221/99 così come modificato dal DPCM n. 242/01 .

I valori reddituali e patrimoniali di riferimento sono quelli desunti dall'attestazione ISE rilasciata dall'INPS che ha validità annuale.

Ai soli fini del presente bando non sono efficaci:

- 1) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate successivamente alla chiusura del presente bando;
- 2) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, presentate successivamente al termine di chiusura del presente bando;

## 2) ENTITA' DEL CONTRIBUTO

2.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:



## Servizio Sociale Integrato

FASCIA	ENTITA' DEL CONTRIBUTO
A	Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo Di Euro 3.100,00 (L.6.002.437)
B	Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di Euro 2.325,00 (L.4.501.828)

2.2 Nel definire le modalità di erogazione dei contributi nel caso di domande superiori alle risorse disponibili verranno concessi dalla Regione contributi ridotti in misura proporzionale alle risorse disponibili. In tale ipotesi l'Unione Comuni Pianura Reggiana, mediante Delibera di Giunta, può :

- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B;
  - determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fasce risultanti dalla ulteriore articolazione delle fasce A e B, fermo restando i limiti massimi dei valori ISE ed ISEE e le percentuali minime di incidenza del canone sul valore ISE e fermo restando le percentuali minime di incidenza e i limiti massimi di contributo sopra riportati;
  - ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo.
- Tali facoltà sono tra loro cumulabili.

2.3 Al solo fine del calcolo del contributo teorico, il canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, potrà essere calcolato ai fini della valutazione della sua incidenza sul valore ISE sino ad un massimo di Euro 680,00 per il Comune di Correggio e di Euro 580,00 per i Comuni di Rio Saliceto, S. Martino in Rio, Fabbrico, Rolo e Campagnola Emilia .

Il contributo verrà erogato in proporzione ai mesi di validità del contratto di locazione e con decorrenza 01.01.2011.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

In caso di contributo reale inferiore a Euro 50,00 non si procede all'erogazione.

### 3) CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2011 **e relativi sia ad alloggi situati nel Comune di presentazione della domanda sia ad alloggi situati in un Comune della Regione Emilia Romagna diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda** anche in seguito a proroga o rinnovo oppure a stipula di un nuovo contratto di locazione.

Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando, si calcolerà l'incidenza del canone annuo sino al 31.12.2011 provvedendo, prima dell'erogazione del



## **Servizio Sociale Integrato**

contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto **anche in un altro Comune della Regione Emilia Romagna.**

**In caso di trasferimento della residenza in un alloggio in locazione situato in un comune della Regione Emilia Romagna diverso da quello in cui è stata presentata la domanda ed in periodo successivo alla chiusura del bando occorre inviare all'Ufficio Amministrativo dell'Unione Comuni Pianura Reggiana Servizio Sociale Integrato – C.so Mazzini 35 - 42015 Correggio, mediante raccomandata A/R, copia del nuovo contratto di locazione e del certificato di residenza.**

Qualora il nuovo canone risultasse superiore a quello dichiarato al momento di presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora invece risultasse inferiore, si procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del presente bando, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

#### **4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**La domanda per l'ammissione all'erogazione dei contributi deve essere presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, compilata unicamente su moduli predisposti dall'Unione Comuni Pianura Reggiana corredata dall'attestazione dei valori ISE e ISEE rilasciata dall'INPS a partire:**

**dal 19 Aprile 2011 e sino alle ore 12.00 del 21 Giugno 2011 per i Comuni di Correggio, S. Martino in Rio, Fabbrico, Rolo;**

**dal 19 Aprile 2011 e sino alle ore 12.00 del 11 Giugno 2011 per il Comune di Campagnola Emilia**

**dal 2 Maggio 2011 e sino alle ore 12.00 del 14 Giugno 2011 per il Comune di Rio Saliceto**

**L'attestazione ha validità annuale.** Per il rilascio di tale attestazione, il richiedente dovrà unicamente compilare il modello di "Dichiarazione Sostitutiva Unica" disponibile presso gli uffici dei C.A.F. (Centri di assistenza fiscale) e gli Uffici Relazione con il Pubblico o Servizi Sociali del Comune che offriranno, quando richiesto e in orari concordati, la necessaria assistenza alla sua compilazione .

**Se si è in possesso di attestazione ISE in corso di validità ( vale a dire un anno dalla data del rilascio), in quanto richiesta per altre prestazioni sociali o scolastiche, essa sarà ritenuta valida ai fini della presente domanda di buono affitto. Il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità di tale attestazione, una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in caso di mutamento delle condizioni familiari ed economiche. Nel caso di presentazione di una nuova D.S.U. il valore ISE si intende calcolato con riferimento ai redditi complessivi lordi ai fini IRPEF dell'anno 2010 (Mod. CUD/730/UNICO 2011) e al patrimonio mobiliare e immobiliare al 31.12.2010.**



## **Servizio Sociale Integrato**

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

L'aveve diritto al contributo è il componente il nucleo ISEE che ha presentato la domanda di contributo.

La domanda può essere presentata anche tramite posta – mediante raccomandata A/R- completa della sottoscrizione, dell'attestazione dei valori ISE ed ISEE rilasciata all'interessato dai soggetti di cui all'art.4 del D.Lgs.109/98 modificato dal D.Lgs.130/2000 e con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido. Al fine della validità della domanda farà fede la data di spedizione.

La domanda, compilata unicamente su moduli predisposti dall'Unione Comuni Pianura Reggiana, dovrà contenere:

- a) Cittadinanza
- b) Il numero e la data nonché la validità del permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari) ovvero numero e data di rilascio della carta di soggiorno
- c) Dati anagrafici del richiedente e del proprio nucleo familiare
- d) Residenza del richiedente
- e) Attestazione ISE e ISEE
- f) Dichiarazione di titolarità del contratto di locazione da parte di un componente il nucleo ISEE che risulti regolarmente registrato e l'ammontare del canone mensile di locazione al netto degli oneri accessori, indicando gli estremi del contratto: titolare del contratto, data stipula del contratto, numero e data di registrazione, decorrenza, canone di locazione annuale al netto degli oneri accessori, nonché nel caso di coabitazione con altri nuclei familiari, la quota parte di canone a proprio carico
- g) dichiarazione del richiedente e del proprio nucleo familiare di non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o di un alloggio comunale
- h) dichiarazione del richiedente riferita a sé ed al suo nucleo familiare di non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale
- i) dichiarazione di essere titolare di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di cooperativa a proprietà indivisa come descritto nella lettera C del presente Bando
- j) dichiarazione di non essere titolare di un diritto di una nuda proprietà o di una quota di alloggio non superiore al 50 %;
- k) dichiarazione di essere titolare di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che ne dichiari l'inagibilità o la inabitabilità;
- l) dichiarazione di concessione dell'alloggio in comodato gratuito a parenti e/o ad affini nel rispetto delle condizioni indicate al punto G) del presente bando;
- m) dichiarazione di alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare secondo i parametri indicati al punto G) del presente bando;

Tutti i requisiti si riferiscono al nucleo familiare determinato ai sensi del D.Lgs.109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000.





## **Servizio Sociale Integrato**

### **5) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

L'Unione procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica dei requisiti previsti.

Il procedimento viene avviato in data 22 giugno 2011, al termine della raccolta delle domande. Alla conclusione dell'istruttoria delle singole domande, in caso di esito negativo, si invierà comunicazione agli interessati tramite raccomandata A/R. Il termine per la conclusione è stabilito in un anno dalla data di chiusura del bando.

Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate all'Unione Comuni Pianura Reggiana Servizio Sociale Integrato entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione suddetta.

Per le richieste ammesse al contributo l'esito della domanda e l'importo spettante sarà comunicato a mezzo lettera, a conclusione della valutazione e dei controlli di tutte le domande pervenute ed una volta stabilita la percentuale di contributo da erogare, che verrà determinata soltanto dopo che la Regione Emilia Romagna avrà provveduto al riparto delle risorse finanziarie tra i diversi comuni.

### **6) ALTRE DISPOSIZIONI**

L'Unione Comuni Pianura Reggiana Servizio Sociale Integrato procederà all'istruttoria delle domande verificando, per ciascuna di esse, la presenza dei requisiti richiesti dal presente Bando. In ottemperanza alla normativa in materia di controlli e sanzioni di cui al DPR 445/2000, D.Lgs.109/98 e DPCM 221/98 così come modificato dal D.Lgs.130/2000 e DPCM 242/2001, l'Unione Comuni Pianura Reggiana Servizio Sociale Integrato si riserva di compiere idonee verifiche avvalendosi del settore servizi sociali o di altra struttura interna ai Comuni, anche a campione, sulla effettiva situazione economica e sociale del nucleo familiare del richiedente e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Tale facoltà potrà essere esercitata anche dopo l'avvenuta concessione del contributo.

A tal fine, in sede di compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.(art.4 comma 2,D.Lgs.109/98) .

**A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 DPR 445/2000).**

In sede di controllo nei casi di cittadini non assistiti dal servizio sociale si potrà procedere all'esclusione dal beneficio di tutte le domande che presentano situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare, escluse quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF.



## **Servizio Sociale Integrato**

Le condizioni che danno luogo ad automatica verifica e controllo delle dichiarazioni e quindi alla possibile esclusione dal beneficio per inattendibilità sono :

- A. somma dei redditi IRPEF e IRAP superiore al canone annuo, al lordo della eventuale riduzione di cui al punto 2.3 di un valore compreso tra 0 e 30%;
- B. somma dei redditi IRPEF e IRAP inferiore al canone annuo;
- C. somma dei redditi IRPEF e IRAP pari a zero, fatti salvi i redditi esenti.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 431/1998 i contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con le detrazioni Irpef per i canoni di locazione di unità immobiliari stipulati o rinnovati ai sensi della 431/98 previste dall'art. 16 del TUIR. Pertanto chi ha percepito il contributo nell'anno 2011 non potrà utilizzare le detrazioni irpef con la dichiarazione irpef 2012 (per i redditi 2011).

In caso di decesso dell'avente diritto al contributo, il contributo verrà assegnato:

- all'intestatario del contratto di locazione;
- al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della Legge 392/1978, nel caso l'avente diritto al contributo deceduto fosse anche l'intestatario del contratto.

Qualora non sia possibile la successione nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della L.392/78, si provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e si verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità) non è causa di esclusione dal contributo.

In caso di morosità, accertata attraverso l'autocertificazione del richiedente (conduttore) o accertata giudizialmente, sia in sede di domanda di contributo che in fase istruttoria o di controllo della domanda, si prevede che il contributo destinato al conduttore sarà erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

In caso di presenza di ordinanza di convalida o sentenza di sfratto esecutivo per morosità oppure per finita locazione, per il calcolo dell'incidenza del canone sul valore ISE si dovrà considerare il numero dei mesi di locazione fino alla data di esecuzione del provvedimento fissata dal giudice. Sono fatte salve le proroghe previste dalla L. n. 199 del 18.12.2009.

Sono ammissibili a contributo le situazioni di sfratto esecutivo qualora sia in atto una sospensione o proroga dello sfratto medesimo.

Il Referente di procedimento ai sensi della L. 241/90 è il **Dott. Luciano Parmiggiani** Dirigente del Servizio Sociale Integrato dell'Unione dei Comuni Pianura Reggiana.

Il Dirigente  
Servizio Sociale Integrato  
Dell'Unione Comuni Pianura Reggiana  
F.to Dott. Luciano Parmiggiani